



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese
Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 – Tel. 0332 625511
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 39 del 29/11/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno **2022**, addì **ventinove** del mese di **Novembre** alle ore **21:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito **in presenza e in diretta streaming** il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal Sindaco **Dott. Santagostino Luca Carlo Maria** e con l'assistenza dell'**III Vice Segretario Bruno Bresciani**.

Tenuto conto dei presenti all'appello iniziale, all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Presenti
1	Santagostino Luca Carlo Maria	SI
2	Iodice Mario	SI
3	Belfanti Elisabetta	SI
4	Sacchiero Paola	SI
5	Poroli Luca	SI
6	Bardelli Fabio	NO
7	Sonzogni Barbara	SI
8	Bonadiman Francesco	SI
9	Prencis Eduardo	SI
10	Trezzi Andrea	SI
11	Besana Giuliano	NO
12	Bevilacqua Paola Sabrina	SI
13	Anania Francesco	SI

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, secondo l'ordine del giorno, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato tramite la piattaforma digitale utilizzata per la diretta streaming ed oggetto di relativo verbale di trascrizione.

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'introduzione dell'argomento all'ordine del giorno in oggetto da parte del Sindaco, il quale invita il Vice Sindaco Mario Iodice a relazionare illustrando la proposta di deliberazione in trattazione;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 4 del **D.Lgs. n. 23/2011**:

- è stata introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- è stato previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- è stato statuito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
- è stato disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- è stato stabilito che, in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2011, i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti;

DATO ATTO che l'Allegato "A" alla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 3764 del 03/11/2020 avente ad oggetto "*Aggiornamento dell'elenco dei comuni turistici e delle città d'arte, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» e successive modificazioni*" ha individuato il Comune di Laveno Mombello nell'elenco dei **comuni turistici della Regione Lombardia**;

VISTI

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributaria e non;
- l'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 secondo cui "*In ogni caso, le disposizioni tributarie*

non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti";

- l'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale"
- l'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 secondo cui il soggetto che incassa i canoni o i corrispettivi di cui al medesimo art. 4, ovvero che interviene nel pagamento degli stessi canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

CONSIDERATO

- che il territorio del Comune di Laveno Mombello è caratterizzato da significativi flussi turistici che, pur rappresentando una risorsa significativa per l'indotto economico e commerciale, comportano spese aggiuntive a carico del bilancio comunale sia per l'erogazione di adeguati servizi pubblici locali, che per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale, la manutenzione del territorio e per garantire un adeguato livello di iniziative, manifestazioni e servizi di rilevanza turistica;
- che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 3, secondo capoverso, del D. Lgs. n. 23/2011, sul presente provvedimento in data 14.11.2022 presso la sala consiliare del Comune sono state sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, previo invito di cui al prot. 18380/2022;

Terminata la relazione del Vice Sindaco;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, come risultano dalla trascrizione della registrazione della seduta e del relativo verbale;

Non essendovi ulteriori interventi;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno e di provvedere all'approvazione del relativo regolamento (Allegato 1);

DATO ATTO che, successivamente all'istituzione dell'imposta verranno individuati e posti in essere adeguati strumenti finalizzati al contrasto all'abusivismo e alla evasione dell'imposta;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, altresì, il parere favorevole dell'Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

Disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:

- voti favorevoli numero 9;
 - voti contrari numero zero;
 - astenuti numero 2 - i consiglieri comunali Paola Sabrina Bevilacqua e Francesco Anania;
- su numero 11 presenti,
assenti numero: zero;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno.
3. Di approvare il Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione che consta di n. 14 articoli.
4. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla determinazione e approvazione delle tariffe dell'Imposta nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
5. Di dare atto che per il primo anno di introduzione l'imposta di soggiorno e le relative tariffe verranno applicate a decorrere dal 01.04.2023 tenuto conto dei termini di efficacia disposti dall'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011 relativamente alla pubblicazione della delibera regolamentare e tariffaria sul Portale del Federalismo fiscale.
6. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento approvato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.
7. Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Santagostino Luca Carlo Maria
Sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
Bruno Bresciani
Sottoscritto digitalmente

Comune di Laveno Mombello
Provincia di Varese

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 23/11/2022

Il Responsabile del Settore
Servizi finanziari e tributi
VERONICA TAMBORINI
Sottoscritto digitalmente

Comune di Laveno Mombello
Provincia di Varese

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 23/11/2022

Il Responsabile del Settore
Servizi finanziari e tributi
VERONICA TAMBORINI
Sottoscritto digitalmente

Verbale n. 25 del 23/11/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE

La sottoscritta Dott.ssa Simona Colombi, nominato Revisore Unico del Conto del Comune di Laveno Mombello con delibera consiliare n. 42 del 30.06.2021;

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto relativa all'introduzione del Comune di Laveno Mombello dell'imposta di soggiorno e all'approvazione del relativo regolamento;

Dato atto che a norma dell'art. 239, comma 1, n. 7 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il Revisore è tenuto a rilasciare parere in merito a "proposte di regolamento di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

Richiamato il D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23/03/2011) recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e rilevato che l'art. 4 del suddetto decreto prevede la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno;

Considerato inoltre che ai sensi del predetto articolo 4:

- i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio;
- l'imposta va applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento;
- il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali;

Dato atto che, come si rileva nel testo della proposta di delibera del Consiglio Comunale, l'Ente rientra nelle località turistiche che possono istituire l'imposta di soggiorno destinando il relativo gettito a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Verificato che il regolamento da approvarsi è conforme alla normativa in vigore introdotta con il d.LGS n. 23 del 14/03/2011 con riguardo alla disciplina dell'imposta di soggiorno;

Preso atto che per il primo anno di introduzione l'imposta di soggiorno verrà applicata a decorrere dal 01.04.2023 tenendo in ogni caso conto dei termini di efficacia disposti dall'art. 13, comma 15 quater, D.L. 201/2011 relativamente alla pubblicazione della delibera regolamentare e tariffaria sul Portale del Federalismo fiscale e che il citato regolamento esplica la propria efficacia il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul Portale del Federalismo fiscale;

Visti:

- la documentazione prodotta;
- il parere favorevole del Responsabile proponente in merito alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore Finanziario;

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Istituzione imposta di soggiorno – approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno".

IL REVISORE DEL CONTO
Dott.ssa Simona Colombi



Comune di Laveno Mombello

Provincia di Varese

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 29/11/2022

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito	3
Articolo 3 – Presupposto dell'imposta	3
Articolo 4 - Soggetto passivo	4
Articolo 5 – Misura dell'imposta.....	4
Articolo 6 – Esenzioni	4
Articolo 7 – Obblighi tributari.....	5
Articolo 8 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 9 -Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 10 - Sanzioni	6
Articolo 11 -Riscossione coattiva.....	7
Articolo 12- Rimborsi.....	7
Articolo 13 - Contenzioso	7
Articolo 14 – Entrata in vigore e pubblicazione.....	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. È istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 l'imposta di soggiorno del Comune di Laveno Mombello. Limitatamente all'anno 2023, l'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 1° aprile 2023.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, per lo sviluppo del sistema turistico locale, mediante azioni di promozione turistica, potenziamento dei servizi di informazione turistica anche digitale, organizzazione di eventi e di manifestazioni, gestione dei beni culturali e paesaggistici e relativi servizi a destinazione strettamente turistica.
3. I rappresentanti delle associazioni di categoria dei titolari delle strutture ricettive del Comune, entro il 30 settembre di ciascun anno, potranno formulare alla Giunta Comunale proposte di destinazione del gettito d'imposta per le annualità successive. Sulla scorta di tali proposte, la Giunta Comunale, previo confronto con le Associazioni di categoria, elaborerà un'ipotesi di destinazione del gettito d'imposta per la redazione dei documenti programmatici dell'ente.
4. Al fine di monitorare la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno, annualmente verrà predisposta da parte della Giunta Comunale una relazione sugli interventi realizzati. La relazione, che documenta gli introiti e le spese finanziate dall'imposta di soggiorno, andrà allegata al Rendiconto dell'ente e pubblicata sul sito internet del Comune.

Articolo 3 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Laveno Mombello.
2. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chiunque, non residente nel Comune di Laveno Mombello, pernotti nelle strutture ricettive di cui all'art. 3.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.
2. In particolare, la struttura tariffaria è articolata nel seguente modo:
 - a. hotel a 4 stelle o superiori, tariffe da € 2,50 ad € 4,00 al giorno per persona;
 - b. hotel a 3 stelle, tariffe da € 1,50 ad € 2,50 al giorno per persona;
 - c. hotel a 2 stelle, tariffe da € 0,50 ad € 2,00 al giorno per persona;
 - d. altre strutture ricettive da e 0,50 ad € 2,00 al giorno per persona.
3. Le misure del prelievo sono stabilite dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, entro le misure minima e massima stabilite al comma 2.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 6 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b. i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del dirigente scolastico, purché non alloggino nelle strutture di cui ai punti a e b art. 5 c. 2;
 - c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635;

- f. i soggetti che soggiornino a spese dell'Amministrazione comunale;
 - g. i disabili con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore;
 - h. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. Per i soggetti di cui alle lettere c, d, e, f, g, h del comma precedente, l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR n°445/2000 e successive modificazioni, al gestore della struttura ricettiva.

Articolo 7 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con indicazione, per ciascun esente, dei commi di esenzione di cui all'articolo 6. Qualora nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze.
2. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione nel sito internet aziendale della misura dell'imposta di soggiorno e dei casi di esenzione;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), ovvero esponendo l'importo nella fattura rilasciata al cliente;
 - richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 6, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
3. I soggetti indicati nell'art. 4 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Laveno Mombello.

2. Per i gruppi turistici l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7 i singoli componenti di ciascun gruppo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale esclusivamente tramite il sistema PagoPA;
 - b) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il versamento di cui al comma 1, ad eccezione di quello relativo al quarto trimestre dell'anno, può essere posticipato al trimestre successivo qualora l'importo da versare sia minore o uguale a euro dodici. Nel caso il versamento sia posticipato il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a comunicare i dati di cui all'articolo 7 comma 1.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Trova altresì applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 572 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta documentata e motivata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 1.000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ente.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 – Entrata in vigore e pubblicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° aprile 2023 tenuto conto dei termini di efficacia disposti dall'art. 13, c.15 quater, del D.L. 201/2011.
2. Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e dovrà essere consultabile sul sito web dell'Amministrazione.



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese
C.A.P. 21014 - Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 39 del 29/11/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on-line del Comune, dal 12/12/2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 27/12/2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 12/12/2022

L'INCARICATO
MARIA PIA CASADEI
Sottoscritto digitalmente



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese
C.A.P. 21014 - Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 39 del 29/11/2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo ente dal 12/12/2022 al 27/12/2022 con numero 2119.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data, 10/01/2023

IL RESPONSABILE
BRUNO BRESCIANI
Sottoscritto digitalmente